



# COMUNE DI CEFALÙ

*CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO*

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMPENSO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE**

*ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 19/04/2017, n. 56  
e dalla Legge 14/06/2019 n. 55 di conversione del D.L. 18 aprile 2019, n. 32 e smi*

*C.so Ruggero, 139 - 90015*

<http://www.comune.cefalu.pa.it>

# REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMPENSO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE

*ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 19/04/2017, n. 56  
e dalla Legge 14/06/2019 n. 55 di conversione del D.L. 18 aprile 2019, n. 32 e smi*

## CAPO I

### Principi generali

#### Art. 1

##### *Ambito di applicazione*

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 113 e dell'art. 101 commi 2 e 6bis del D.Lgs. n. 50/2016, nel seguito indicato come "Codice", recepito nella Regione Siciliana con la legge regionale 12 luglio 2011, n.12, come modificata dall'art. 24 della legge regionale 17 maggio 2016, n.8.

2. Il regolamento si applica nel caso di contratti relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari, ivi inclusi quelli relativi ai beni culturali, affidati dal Comune di Cefalù.

3. Il regolamento fissa le modalità e i criteri di ripartizione delle quote parti di risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 dell'art. 113 del Codice, previste dal comma 3 del medesimo articolo, e si applica al personale non dirigenziale in servizio presso il Comune di Cefalù per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti dello stesso, esclusivamente per le seguenti attività di:

- a. Programmazione della spesa per investimenti;
- b. Valutazione preventiva dei progetti;
- c. Predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
- d. Responsabile unico del Procedimento;
- e. Direzione dei lavori ovvero di Direzione dell'esecuzione;
- f. Collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità;
- g. Collaudo statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

La disposizione del presente comma si applica ai contratti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il Direttore dell'esecuzione.

4. Ogni richiamo al Codice e successive modifiche e integrazioni si intende implicitamente esteso alle correlate linee guida emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e ai Decreti Ministeriali di attuazione.

#### Art. 2

##### *Destinazione del fondo*

1. All'interno del quadro economico di ogni intervento riferito a lavori, servizi e forniture, è prevista una quota massima del 2% sull'importo posto a base di gara.

2. Detto importo confluisce in un apposito fondo all'interno del quale la quota dell'80% costituisce il fondo incentivante avente destinazione vincolata a uno specifico progetto; la restante quota del 20% costituisce il fondo per l'innovazione e può essere considerata assieme ad altre quote per contribuire complessivamente agli obiettivi di legge secondo le modalità definite dall'Amministrazione. Non sono ammessi, riguardo a tale ultima percentuale, utilizzi diversi da quelli previsti ex art. 113 comma 4 del D.Lgs. 50/2016.

3. Il fondo per l'innovazione come sopra determinato viene assegnato ad apposito capitolo di bilancio ed è assoggettato ad un vincolo di destinazione in rapporto a quanto previsto dalla legge.

4. L'ammontare delle risorse che alimentano il fondo è previsto nel progetto di fattibilità tecnico economica o qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione, nel quadro economico dell'opera come definito dall'art. 16 del DPR n. 207/2010.

5. Per le acquisizioni di beni e servizi l'importo è stabilito nei relativi documenti di progetto.

6. L'Amministrazione prevede, nell'ambito dei propri strumenti di programmazione economica e finanziaria, apposito capitolo di entrata e di spesa per garantire l'accantonamento e l'erogazione dell'incentivo nel caso in cui, dopo l'avvio delle procedure di affidamento, non intenda continuare o darvi esecuzione per cause indipendenti dagli obiettivi assegnati al gruppo di lavoro. In tal caso si procederà alla liquidazione delle attività effettivamente svolte attingendo sul predetto capitolo di spesa.

### **Art. 3**

#### ***Destinatari***

1. La quota dell'80% di ciascun progetto è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'Ente, che svolgono le funzioni tecniche richieste dall'art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

2. Sono destinatari della quota del fondo incentivante i seguenti soggetti:

- Responsabile unico del procedimento;
- Soggetti incaricati della programmazione della spesa per lavori, servizi e forniture;
- Soggetti che effettuano la verifica preventiva di progettazione di cui all'art. 26 del Codice;
- Soggetti incaricati della predisposizione degli atti di gara, e di controllo delle procedure di gara a termini degli artt. 32 e 33 del Codice;
- Soggetti incaricati della direzione dei lavori;
- Soggetti incaricati della direzione dell'esecuzione;
- Soggetti incaricati del collaudo tecnico amministrativo;
- Soggetti incaricati del collaudo statico;
- Soggetti incaricati della verifica di conformità;
- I collaboratori dei suddetti soggetti.

### **Art. 4**

#### ***Costituzione del gruppo di lavoro***

1. Con apposito atto di costituzione del Responsabile del Settore competente, sentito il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), è individuata la struttura tecnico amministrativa destinataria dell'incentivo riferito allo specifico intervento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle funzioni dei collaboratori.

2. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di lavoro, servizio e fornitura.

3. Eventuali modifiche alla composizione della struttura in questione possono essere apportate dal Responsabile del Settore competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo

provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate, e delle attività trasferite ad altri componenti la struttura in esame.

4. I dipendenti indicati nell'atto di individuazione assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.

5. Nel caso in cui non si sia provveduto alla costituzione del gruppo di lavoro e il quadro economico di progetto prevede la somma da destinare all'incentivo per le funzioni tecniche, i nominativi dei dipendenti potranno essere indicati, anche ex post, nell'atto di liquidazione, chiarendo per ciascun dipendente le mansioni svolte.

6. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n.165/2001. Il Responsabile del Settore che dispone l'incarico è tenuto ad accertare la sussistenza delle citate situazioni.

## **Art. 5**

### ***Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro***

1. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti e deve essere motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

2. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:

- a. il personale indicato all'art. 3 del presente regolamento che con la firma degli atti, si assume la responsabilità professionale dei relativi atti nonché, i collaboratori tecnici che, pur non firmando alcun atto, redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto posto a base di gara e che, se firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza di rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;
- b. il personale amministrativo, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non firmando atti, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale, all'attività del Responsabile Unico del Procedimento, o che coadiuva il Direttore dei Lavori o il Direttore dell'Esecuzione del contratto alla redazione di atti per l'espletamento dell'appalto e per la realizzazione dell'opera o del servizio o della fornitura, nonché, il personale amministrativo dell'Ufficio contratti, qualora il predetto personale predisponga, assumendosi la responsabilità della corretta rispondenza alle vigenti norme, tutti gli atti per la stipula del contratto d'appalto.

3. Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), in relazione ad ogni singola opera propone al dirigente/responsabile dell'Area di riferimento:

- a. l'ammontare della somma incentivante specifica;
- b. i compiti e le funzioni da assegnare (o assegnati) al personale tecnico - amministrativo dipendente;
- c. la ripartizione per ciascun soggetto dell'importo della quota incentivante nel rispetto del presente regolamento.

4. Il Responsabile del Settore cui afferisce il Responsabile del Procedimento (RUP) approva ed attesta, al momento della determina di ripartizione/liquidazione le proposte di cui al precedente comma e in particolare:

- a. approva, attesta e certifica la congruità dell'ammontare dell'incentivo di ciascuna opera come proposto dal Responsabile stesso in relazione al lavoro effettivamente svolto da ciascun soggetto attivo alla progettazione interna;

- b. approva o rettifica le assegnazioni ai vari ruoli del personale tecnico - amministrativo nonché le ripartizioni della quota incentivante;
- c. sottoscrive le determinazioni concernenti l'erogazione degli incentivi in favore del personale preposto alla conduzione dell'appalto come indicato dal Responsabile del Procedimento (RUP).

## **Art. 6**

### ***Modulazione del fondo***

1. Il fondo di ciascun intervento è costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base di gara, iva esclusa, compresi gli oneri per la sicurezza, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione.
2. L'importo di cui al comma 1 si intende al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione, ivi compresa la quota degli oneri previdenziali e assistenziali, nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione.
3. L'importo dell'incentivo per le funzioni tecniche non è soggetto a riduzione in funzione del ribasso offerto in sede di gara.
4. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo devono essere previste alla voce "incentivi per funzioni tecniche" delle somme a disposizione indicate all'interno del quadro economico dell'opera.
5. Le quote parti dell'incentivo non erogate ai dipendenti, andranno ad incrementare la quota del fondo di cui al comma 2 dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017 e s.m.i.

## **Art. 7**

### ***Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo***

1. Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche:
  - a) I lavori in amministrazione diretta;
  - b) I lavori, le forniture e i servizi di importo inferiore a euro 40.000,00 (quarantamila/00) per i quali non è prevista **la progettazione** e la redazione di una certificazione di regolare esecuzione del contratto, di regolare esecuzione dei lavori o di verifica di conformità;
  - c) Le spese previste per indagini geologiche, geotecniche e sismiche e per attività manutentive i cui lavori vengono affidati o eseguiti senza l'approvazione di una progettazione ai sensi degli artt. 24, 157 e 113 **e s.m.i.** del Codice e/o che non richiedono la redazione di specifici elaborati. Danno invece luogo a incentivazione le prestazioni professionali e specialistiche, necessarie per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, come prevista dal comma 11 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 **e s.m.i.**, che partendo dai risultati determinati, fanno parte integrante del progetto.
  - d) I contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 17.

## **Art. 8**

### ***Suddivisione in lotti***

1. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "funzionale" (art. 3, lett. gg), ovvero "prestazionale" (art. 3, lett. ggggg).

## **Art. 9**

### ***Centrali di committenza***

1. In caso di attività svolta da centrali di committenza, ai sensi dell'art. 113, comma 5 alle stesse è attribuito un incentivo in misura non superiore al 25 % di quanto previsto per le singole acquisizioni dal presente regolamento.

2. La quota è assegnata su richiesta della Centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 37 del Codice.

3. La quota assegnata alla Centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono trasferite alla stessa Centrale.

## **Art. 10**

### ***Rapporti con altri Enti***

1. Nel caso di interventi non inseriti negli atti di programmazione del Comune, subordinatamente alla sottoscrizione di specifici atti convenzionali con altri Enti, è riconosciuta la corresponsione dell'incentivo per lo svolgimento delle attività previste dal presente Regolamento.

2. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo le quote relative alle singole attività svolte dal personale comunale dovranno essere liquidate con le modalità ed i criteri previsti dal presente Regolamento.

3. La liquidazione del compenso è effettuata dal Responsabile del Settore competente, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento o, se esterno, del Responsabile del Settore stesso.

## **CAPO II**

### **Fondo per lavori**

## **Art. 11**

### ***Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo***

1. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel programma annuale dei lavori pubblici.

2. Per i lavori fino a 100.000,00 euro è richiesto il provvedimento di approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica.

3. L'erogazione dell'incentivo riguarda esclusivamente le funzioni tecniche svolte in relazione a contratti affidati mediante lo svolgimento di una procedura comparativa ai sensi di legge o regolamento.

4. L'incentivo è previsto anche per le opere dichiarate urgenti ai sensi dell'art. 163 del Codice dei contratti.

## Art. 12

### *Graduazione del fondo incentivante*

1. In conformità alle prescrizioni di cui all'art. 113, comma 2, del Codice, la percentuale massima, di cui al comma 1 dell'art. 6 è graduata, in ragione della complessità dell'opera o del lavoro da realizzare, come segue:

Importo totale posto a base di gara	Percentuale da destinare al fondo
fino alla soglia comunitaria	2,00 %
importo superiore alla soglia comunitaria	1,60 %

2. Le suddette percentuali si applicano sugli importi per scaglioni, applicando ad ogni scaglione la relativa aliquota prevista dalla tabella sopra riportata.

## Art. 13

### *Disciplina delle varianti*

1. Le varianti conformi all'art. 106, comma 1, del Codice contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base d'asta. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d'asta. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante.

2. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo quali definite dall'art. 106 del Codice.

3. Il presente articolo vale anche per le forniture e servizi di cui al capo III del presente regolamento.

## Art. 14

### *Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro*

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

PER LAVORI ED OPERE			
ATTIVITÀ GENERALE	Quota %	ATTIVITÀ SPECIFICA	% rel.
Responsabile Unico Procedimento	30	Responsabilità del Procedimento	30
Pianificazione	16	Analisi sulla fattibilità	6
		Introduzione nella programmazione Triennale Lavori Pubblici	3
		Procedure di Espropriazione	7
Verifica progetti	12	Attività di verifica progetto	6
		Supporto alla validazione del progetto	6
Fase di gara	15	Predisposizione e controllo degli atti di gara e funzioni di segreteria della Commissione di gara	15
Fase esecutiva	27	Coordinatore sicurezza fase esecutiva	3
		Direzione Lavori, amministrativi	5
		Direttore Operativo	5
		Ispettore di cantiere	5

		Collaudo Statico	4
		Collaudo amministrativo/Certificato regolare esecuzione	5
<b>Totali</b>	<b>100</b>		<b>100</b>

2. Ai collaboratori tecnici o amministrativi di supporto sarà riconosciuta una quota parte dell'attività specifica pari al 25% della corrispondente sub-aliquota. La ripartizione tra l'attività amministrativa e tecnica espletata verrà indicata nella determina di liquidazione. La restante quota (del 75%) viene riconosciuta al responsabile dell'attività specifica. Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività specifica la totalità della quota relativa viene erogata al responsabile dell'attività.

3. L'aliquota di cui al precedente comma destinata ai collaboratori può essere motivatamente ridotta o incrementata da parte del responsabile del settore, sentito il responsabile dell'attività, sulla base della natura, dell'intensità e della partecipazione attiva del/i collaboratore/i. Anche in questo caso il responsabile dell'attività sarà destinatario della parte residua prevista per l'attività detratta della quota assegnata ai collaboratori.

### CAPO III

#### Fondo per acquisizione di servizi e forniture

##### Art. 15

##### *Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo*

1. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel programma biennale di forniture e servizi.

2. Si può procedere all'erogazione dell'incentivo solo qualora si renda indispensabile l'elaborazione di un progetto come definito dall'art. 23 comma 14 per contratti di servizi e forniture e comma 15 per contratti di servizi, del Codice.

3. Ai sensi dell'art. 113, c. 2, e delle Linee guida ANAC n. 3/2016 paragrafo 10.1 ai fini dell'incentivo per servizi e forniture, deve essere stato nominato il Direttore dell'Esecuzione. Nelle ipotesi previste dalle lettere b) c) d) e) del citato paragrafo per i servizi e le forniture di importo inferiore a € 500.000,00 è richiesto il provvedimento di approvazione del progetto di servizi/forniture.

4. L'erogazione dell'incentivo riguarda esclusivamente le funzioni tecniche svolte in relazione a contratti affidati mediante lo svolgimento di una procedura comparativa ai sensi di legge o regolamento.

##### Art. 16

##### *Criteri per la costituzione e ripartizione del fondo per servizi e forniture*

1. Ai sensi di quanto previsto e dal comma 3 dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. viene costituito un fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche relative a servizi e forniture, costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei servizi e forniture posto a base di gara, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione).

## Art. 17

### *Graduazione del fondo incentivante*

1. In conformità alle prescrizioni di cui all'art. 113, comma 2, del Codice, la percentuale massima, di cui al comma 1 dell'art. 6 è graduata, in ragione della complessità dell'opera o del lavoro da realizzare, come segue:

Importo totale posto a base di gara	Percentuale da destinare al fondo
fino alla soglia comunitaria	2,00 %
importo superiore alla soglia comunitaria	1,60 %

2. Le suddette percentuali si applicano sugli importi per scaglioni, applicando ad ogni scaglione la relativa aliquota prevista dalla tabella sopra riportata.

## Art. 18

### *Modalità di definizione del fondo incentivante*

1. L'incentivo per funzioni tecniche relativo alle forniture e ai servizi, corrispondente alle percentuali, di cui all'art. 17, applicate agli importi delle forniture e servizi posti a base di appalto, iva esclusa, è quantificato in fase di progettazione ed inserito nel quadro economico del costo preventivato; esso comprende anche gli oneri riflessi a carico dell'Ente ed il contributo IRAP e confluisce nel fondo di cui all'art. 1 del presente regolamento.

## Art. 19

### *Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro*

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti fra i diversi ruoli nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

PER SERVIZI E FORNITURE			
ATTIVITÀ GENERALE	Quota %	ATTIVITÀ SPECIFICA	% rel.
Responsabile unico procedimento	30	Responsabilità del procedimento	30
Pianificazione	10	Analisi dei fabbisogni con relativi atti e redazione Programma Biennale Servizi e Forniture e verifica del fabbisogno	10
Fase di gara	40	Predisposizione e controllo degli atti di gara e funzioni di segreteria o attività di acquisto MEPA (o equivalenti)	40
Fase esecutiva	20	Coordinatore sicurezza fase esecutiva	5
		Direzione Esecuzione del Contratto	10
		Verifica di conformità	5
<b>TOTALI</b>	<b>100</b>		<b>100</b>

2. Ai collaboratori tecnici o amministrativi di supporto sarà riconosciuta una quota parte dell'attività specifica pari al 25% della corrispondente sub-aliquota. La ripartizione tra l'attività

amministrativa e tecnica espletata verrà indicata nella determina di liquidazione. La restante quota (del 75%) viene riconosciuta al responsabile dell'attività specifica. Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività specifica la totalità della quota relativa viene erogata al responsabile dell'attività.

3. L'aliquota di cui al precedente comma destinata ai collaboratori può essere motivatamente ridotta o incrementata da parte del responsabile del settore, sentito il responsabile dell'attività, sulla base della natura, dell'intensità e della partecipazione attiva del/i collaboratore/i. Anche in questo caso il responsabile dell'attività sarà destinatario della parte residua prevista per l'attività detratta della quota assegnata ai collaboratori.

## **CAPO IV Norme comuni**

### **Art. 20**

#### ***Personale dirigenziale e personale titolare di posizione organizzativa***

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.

2. Ai sensi dell'art. 18 del CCNL Funzioni Locali 21/05/2018, ai titolari di posizione organizzativa, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, possono essere erogati gli incentivi per funzioni tecniche, secondo le previsioni dell'art.113 del D.Lgs. n. 50/2016.

### **Art. 21**

#### ***Violazione degli obblighi di legge o di regolamento***

1. I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016.

### **Art. 22**

#### ***Disciplina delle attività svolte in forma "mista"***

1. In caso di contratti misti, le risorse da destinare al fondo di cui all'art. 1 comma 1 sono quantificate secondo i criteri di cui agli art.12 e 17 facendo riferimento agli importi indicati a base di gara distintamente per i lavori, i servizi e le forniture. In difetto di indicazione distinta, il contratto si qualifica secondo l'oggetto principale ai sensi dell'art. 28 del Codice.

### **Art. 23**

#### ***Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione***

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

2. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 106, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla Direzione Lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.

3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 106, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del procedimento, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella allegata.

4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

5. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.

<b>Tipologia incremento</b>	<b>Misura dell'incremento</b>	<b>Riduzione incentivo</b>
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

#### **Art. 24**

##### ***Principi in materia di valutazione***

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini dell'attribuzione, il responsabile tiene conto:
  - a. del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è investito;
  - b. della completezza della funzione svolta;
  - c. della competenza e professionalità dimostrate;
  - d. delle attività relazionali intercorse tra i soggetti facenti parte della struttura, con il fine di assicurare la celerità e l'efficienza delle varie fasi del processo.
2. Gli elementi che incidono sulla valutazione da parte del Responsabile ai fini dell'attribuzione della misura dell'incentivo, contengono adeguate motivazioni.
3. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso al Sindaco e all'OIV/Nucleo di valutazione per quanto di rispettiva competenza.

#### **Art. 25**

##### ***Funzioni articolate e singole***

1. Qualora una funzione venga svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, ecc.), compete alla figura principale attestare il ruolo e il livello di partecipazione

svolto dagli altri soggetti assegnati alla funzione, e indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.

2. In assenza di collaboratori o altre figure richieste per l'attività specifica, la totalità della quota viene corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

## **Art. 26**

### ***Sostituzione di un dipendente addetto alla struttura***

1. Nella circostanza motivata di sostituzione di un dipendente addetto alla struttura, il subentrante acquisisce il diritto all'incentivo in proporzione all'attività svolta come attestato dalla figura di riferimento ovvero dal responsabile del servizio.

## **Art. 27**

### ***Garanzie assicurative per le attività connesse alla realizzazione di lavori pubblici***

1. Ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 *e s.m.i.*, il Comune provvederà a stipulare le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Tale copertura assicurativa dovrà essere disposta a far data dall'approvazione dei livelli di progettazione previsti dall'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 *e s.m.i.* e dovrà durare per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La polizza dovrà coprire la responsabilità civile e professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività tecniche svolte.

2. Il Comune provvederà inoltre a stipulare idonee polizze assicurative per la copertura della responsabilità civile e professionale relativamente agli incarichi di Responsabile del Procedimento, Direttore dei Lavori, assistenti della Direzione dei Lavori, Collaudatore, Responsabile dei Lavori in materia di sicurezza, Coordinatore della Sicurezza nonché di altra mansione tecnica legata all'esecuzione di lavori pubblici o del servizio.

3. E' inoltre a carico del Comune la stipula di una polizza che copra, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che la Stazione Appaltante deve sopportare per le varianti di cui all'articolo 106, commi 2, 4 e 10, del D.Lgs. 50/2016 *e s.m.i.* resesi necessarie in corso di esecuzione.

4. Qualora il Comune disponga di procedere alla verifica preventiva della progettazione e la validazione del progetto posto a base di gara, di cui all'articolo 26 del D.Lgs. 50/2016 *e s.m.i.*, mediante personale interno, la stessa provvederà, a proprio carico, a stipulare, a proprio carico, una polizza di responsabilità civile professionale, estesa al danno all'opera, dovuta ad errori od omissioni nello svolgimento dell'attività di verifica.

5. Il Comune, nel caso in cui non attivi le polizze, assume esso stesso la funzione di garante per le fattispecie di cui ai commi 1, 2, 3 e 4.

6. Le spese di cui al presente articolo relative all'assicurazione dei dipendenti incaricati di attività tecniche connesse alla realizzazione di lavori pubblici servizi o forniture saranno a carico del Comune.

7. Le polizze assicurative di cui al presente articolo non potranno prevedere alcuna garanzia a copertura delle responsabilità connesse all'eventuale colpa grave del dipendente.

## Art. 28

### *Liquidazione dell'incentivo*

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal responsabile competente, su proposta del Responsabile unico del Procedimento, previa presentazione delle schede riferite alle funzioni svolte, agli uffici del personale per gli adempimenti di natura retributiva e per quelli stabiliti dalla contrattazione decentrata integrativa. Il predetto responsabile di Area ha facoltà di liquidare direttamente anche nel caso in cui l'incarico di responsabile del procedimento, (*o altra figura*), coincide con se stesso.
2. L'incentivo viene corrisposto per le attività effettivamente svolte e quindi anche in caso di mancata realizzazione del lavoro o di mancata acquisizione del servizio/fornitura.
3. Il Responsabile del servizio, previa verifica delle funzioni svolte dai singoli partecipanti alla struttura, liquida le percentuali corrispondenti alle attività svolte.
4. Per quanto riguarda le ulteriori attività da realizzare (D.L., collaudi, funzione del RUP relativa alla fase dell'esecuzione, ecc.) le stesse saranno liquidate successivamente alla redazione e approvazione dello stato finale e dei collaudi, ovvero della regolare esecuzione.

## Art. 29

### *Conclusione di singole operazioni*

1. Le prestazioni sono da considerarsi rese:
  - a. per la programmazione della spesa per investimenti, con l'emanazione del relativo provvedimento;
  - b. per la verifica dei progetti, con l'invio al RUP della relazione finale di verifica;
  - c. per le procedure di bando, con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione;
  - d. per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con l'espletamento delle verifiche periodiche;
  - e. per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori;
  - f. per la direzione dell'esecuzione, con l'emissione del certificato di ultimazione delle prestazioni;
  - g. per il collaudo statico, con l'emissione del certificato di collaudo; per le verifiche di conformità con l'emissione della certificazione di regolare esecuzione;
  - h. per il collaudo tecnico amministrativo, con l'emissione del certificato di collaudo finale.
2. Le incentivazioni ripartite saranno corrisposte nei tempi di seguito riportati:
  - a. Per tutti gli incentivi esclusa la fase esecutiva e quelli riconducibili al Responsabile del procedimento: alla consegna dei lavori dopo l'aggiudicazione dell'appalto;
  - b. L'incentivo di cui al Responsabile del Procedimento: 50% alla consegna dei lavori dopo l'aggiudicazione dell'appalto, il 30% all'ultimazione dei lavori e l'ulteriore 20% ad avvenuta certificazione di regolare esecuzione o redazione del collaudo;
  - c. per gli incentivi di cui alla fase esecutiva: 80% al termine della prestazione ed il restante 20% ad avvenuta certificazione di regolare esecuzione o redazione del collaudo. Rimane salvo il fatto che nel caso in cui fase esecutiva sia superiore all'anno è possibile erogare gli acconti corrispondenti alle attività già effettuate alla fine di ogni anno.

## **Art. 30**

### ***Liquidazione – limiti***

1. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, relativi ad incarichi eseguiti, ai sensi dell'art. 113 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo; prima dell'approvazione del provvedimento di liquidazione, il soggetto interessato dovrà dichiarare di non aver superato la soglia prevista dalla normativa vigente. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi.

2. Qualora gli incentivi calcolati sulla base del presente articolo eccedano il limite di cui al comma precedente le relative eccedenze saranno accantonate nel fondo e potranno essere liquidate allo stesso soggetto, negli anni a venire, nel rispetto dei limiti complessivi percentuali che non dovranno mai superare (considerando anche le somme pregresse da liquidare) il predetto limite annuale indicato dalla legge.

## **Art. 31**

### ***Collegio di raffreddamento dei conflitti***

1. Nel caso dovessero emergere contestazioni in ordine alla corretta applicazione del presente regolamento, il soggetto che si ritiene leso, entro 10 giorni dall'adozione dell'atto oggetto di contestazione, prima di adire a qualsiasi azione, anche di natura giudiziaria, dovrà rimettere la controversia ad un Collegio di "raffreddamento dei conflitti" così composto:

- a. Dipendente che ha sollevato la controversia (o suo rappresentante anche qualora trattasi di più dipendenti);
- b. Responsabile del Settore interessato;
- c. Rappresentante della R.S.U;
- d. Sindaco o suo delegato.

Il Collegio si dovrà riunire entro 10 giorni e dovrà esprimersi entro i successivi 10 giorni.

2. Nel caso in cui nell'ambito del Collegio di cui trattasi si raggiunga un accordo unanime, l'organo che ha emesso il provvedimento è tenuto ad adeguarvisi e a modificare coerentemente l'atto emanato.

## **CAPO V**

### **Disposizioni transitorie e finali**

## **Art. 32**

### ***Disposizioni transitorie***

1. Il presente regolamento si applica, ai progetti di opere, servizi e forniture approvati, o inseriti nei documenti di programmazione vigenti, successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero dal 20/04/2016, nonché ai progetti di servizi e forniture comunque approvati nel tempo (così da disciplinare ed incentivare le funzioni sugli appalti di servizi e forniture che la precedente norma non contemplava).

2. Il presente regolamento non si applica ai progetti di opere approvate, o inserite nei documenti di programmazione vigenti, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 90/2014, ovvero fino al 18 agosto 2014, che saranno erogati secondo la disciplina di cui all'ex art. 92, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 163/2006 e sulla base dei criteri previsti nell'apposito Regolamento Comunale vigente all'epoca, senza la decurtazione prevista dal D.L. 90/2014.

3. Il presente regolamento non si applica altresì ai progetti di opere approvate, o inserite nei documenti di programmazione vigenti, successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 90/2014, ovvero dal 19 agosto 2014 e fino al 20 aprile 2016, data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 50/2016, i quali saranno erogati secondo la disciplina di cui all'ex art. 13-bis del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, nella L. n. 114/2014, e sulla base dei criteri previsti nel previgente Regolamento Comunale.

4. Per le attività svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero dal 20/04/2016, sarà possibile procedere alla liquidazione dell'incentivo fino alla concorrenza dell'importo costituito nel quadro economico di ogni singolo intervento. Per le attività svolte sarà possibile procedere alla liquidazione dell'incentivo, alle condizioni e con le modalità riportate nel presente regolamento, solo ove il relativo accantonamento sia stato previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto o programma di acquisizioni o della determinazione di approvazione della perizia di variante.

### **Art. 33**

#### ***Approvazione del presente regolamento e abrogazioni***

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, primo periodo del D.Lgs. 50/2016, e s.m.i., il presente regolamento è stato sottoposto alla contrattazione decentrata a seguito della quale ha acquisito il parere "Favorevole" della delegazione sindacale.

2. Il presente regolamento sostituisce il regolamento approvato con deliberazione della Giunta Municipale n°24 del 28 Febbraio 2012.

### **Art. 34**

#### ***Disposizioni finali***

1. Le disposizioni di cui sopra si applicano compatibilmente ai successivi pronunciamenti interpretativi della Sezione Autonomie della Corte dei Conti, dell'ANAC, nonché a consolidati orientamenti giurisprudenziali in materia. Eventuali clausole difformi saranno da considerarsi disapplicate e sostituite in conformità in via automatica.

